

REGOLAMENTO PER L'USO TEMPORANEO DEL PIAZZALE (ZONA F-E-D) PER LAVORI

Definizioni: ai fini del Regolamento, si definiscono:

1) Piazzale: Zona F: l'Area scoperta comunale, chiusa mediante cancello, limitata alla sola zona interessata dalle recenti opere di scavo portata a livello banchina, e destinata esclusivamente a lavori di rimessaggio e manutenzione su imbarcazioni e natanti durante tutto l'arco dell'anno solare;

Zona E-D: l'Area scoperta demaniale, aperta, tra lo scalo di alaggio Travel Lift e la banchina Nord ed Est, destinata a lavori di manutenzione su imbarcazioni e natanti durante tutto l'arco dell'anno solare;

2) Convenzione: il contratto di servizio per l'affidamento della gestione dei servizi portuali e di manutenzione nonché della direzione del porto turistico alla Società Marina Chiavari- Servizi portuali e turistici Srl da parte del Comune di Chiavari datato 29 dicembre 2020 - Rep. n. 3786;

3) Ente Concessionario: il Comune di Chiavari Ufficio Patrimonio che con nota datata 16 aprile 2015 ha riconsegnato la disponibilità del Piazzale a favore di Marina Chiavari Srl;

4) Ente Concedente: il Comune di Chiavari Ufficio Demanio;

5) Autorità Marittima: la Capitaneria di Porto - Ufficio Locale Marittimo di Chiavari;

6) Società di gestione del Piazzale: Marina Chiavari Srl;

7) Regolamento di sicurezza del porto: il Regolamento in vigore per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Chiavari emesso ed approvato con Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure;

8) Regolamento di esercizio del porto: il Regolamento in vigore per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Chiavari Amm. L. Gatti approvato con delibera del Consiglio Comunale di Chiavari;

9) Regolamento edilizio comunale: le disposizioni in vigore emanate dal Comune di Chiavari per la disciplina delle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia;

10) Regolamento di Polizia Urbana: il testo integrato in vigore del Comune di Chiavari;

11) Imbarcazione: ogni unità nautica incluso natanti, navi e galleggianti;

12) Artigiano: chi, previa autorizzazione della Società di gestione, può svolgere attività artigianali su imbarcazioni all'interno del piazzale. È colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, ossia prevalentemente manuale e propria, di cui assume la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione anche di eventuali dipendenti. Può coincidere con il responsabile delle operazioni;

13) Responsabile delle operazioni (R.O.): il soggetto legittimamente autorizzato (persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica) che, ottemperando agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008, assume la direzione globale delle lavorazioni nei casi che vedono impegnati più artigiani o l'artigiano o il proprietario;

14) Utenti: tutti coloro che accedono alla struttura portuale e/o usufruiscono dei servizi portuali;

15) Proprietario; colui che ha l'effettiva proprietà dell'imbarcazione ai sensi delle Leggi in vigore;

16) Istanza di accesso e sosta in Zona F-D-E: modulo con cui la Società affidataria invierà alla Società di Gestione le generalità del responsabile delle operazioni, con le indicazioni delle operazioni di alaggio e varo effettuate e il periodo di sosta richiesto.

17) Società affidataria: l'azienda che è in possesso di autorizzazione ex art.45bis del Codice della Navigazione, rilasciato dall'Ente concedente, per l'espletamento dell'attività di sollevamento, alaggio, varo e movimentazione imbarcazioni, incluso gli accessori delle stesse, nonché il lavaggio delle carene e/o scafi a mezzo idropulitrice nel porto di Chiavari;

18) Manutenzioni ordinarie: tutte le operazioni che **non** provochino polveri o rischi di caduta/pericolamento a mare o sul suolo di sostanze/oggetti inquinanti o comunque pericolosi, oppure che

comportino elevato rischio di incendio, allagamento o esplosione. Sono lavorazioni che non implicino pitturazioni a spruzzo, saldature, uso di mezzi di sollevamento e, **soprattutto, lavori in quota** così come da definizioni del Testo Unico 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

1. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento per l'uso temporaneo per lavori nei piazzali (zona F-E-D) è approvato previo parere della Giunta Comunale.

La Società dà pubblicità al regolamento mediante l'affissione del medesimo nei locali della stessa e con la pubblicazione sul proprio sito web www.marina-chiavari.it

Chiunque acceda o si trovi nel Piazzale è tenuto alla conoscenza e osservanza del Regolamento.

Per il miglioramento del servizio, e su istanza scritta degli aventi diritto, la Società di gestione può fornire chiarimenti interpretativi del presente Regolamento. Tali chiarimenti saranno pubblicati sul sito internet di Marina Chiavari in modo da poter essere visionati da chiunque.

2. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Ai fini di una migliore gestione, per l'esercizio e l'uso del piazzale, Marina Chiavari può, previo preventivo parere della Giunta Comunale di Chiavari, introdurre modifiche o aggiornamenti al presente Regolamento. Ogni modifica è comunicata all'Ente concedente, all'Ente concessionario, all'Autorità Marittima e al Comando di Polizia Municipale.

La Società dà pubblicità delle modifiche mediante l'affissione delle medesime nei locali della stessa e la pubblicazione sul proprio sito web.

3. IL PIAZZALE. ISTANZA DI SOSTA. LAVORI CONSENTITI. PRESCRIZIONI

Il Piazzale, così come descritto al comma 1 delle Definizioni e dal Regolamento in vigore per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Chiavari "Amm. L. Gatti" approvato con delibera del Consiglio Comunale, è l'area destinata ad usi portuali e/o accessori e/o strumentali (lavori di manutenzione, movimentazione natanti, rimessaggio, parcheggio ecc.). In tale zona è possibile effettuare, durante tutto l'arco dell'anno solare, la manutenzione ordinaria delle unità nautiche (imbarcazioni e natanti). Nella zona lavori è possibile effettuare manutenzione su unità da diporto di provenienza da altri porti o approdi dando comunque la precedenza assoluta alle unità stanziali. Il Piazzale è gestito dalla Società Marina Chiavari Srl ed è aperto all'uso per le sole attività di cui allo stesso comma 1 delle Definizioni ed ai successivi comma 3.1 e 3.2 esclusivamente da parte di chi è autorizzato (R.O e/o Artigiano e/o Privato come segue) e dietro pagamento della relativa tariffa per la sosta stabilita annualmente dal Comune di Chiavari. Marina Chiavari dà pubblicità di tali tariffe mediante la loro affissione nei locali della Società e sul proprio sito web. E' vietata qualsiasi forma di utilizzazione del piazzale per deposito di attrezzature, materiali e mezzi, (inclusi carrelli privati e invasature)

L'accesso al piazzale è interdetto a chiunque non sia stato espressamente autorizzato in forma scritta dalla Società di gestione ed il cui nominativo non compaia all'interno dell'istanza di accesso e sosta.

L'ingresso delle imbarcazioni e dei natanti in zona lavori sarà consentito esclusivamente tramite la società affidataria, che dovrà comunicare a Marina Chiavari Srl giornalmente le operazioni di alaggio e varo effettuate oltre alle generalità del responsabile delle operazioni (R.O.), ossia Proprietario/Artigiano. La Società di gestione effettuerà controlli giornalieri per verificare la rispondenza dell'imbarcazione con quella comunicata.

La Società affidataria farà pervenire la sopraddetta comunicazione a Marina Chiavari, con le modalità più celeri possibili.

3.1 Nel Porto di Chiavari è consentita l'esecuzione di lavori considerati di scarsa rilevanza nelle zone tecniche all'uopo destinate dalla Regolamentazione approvata con delibera della Giunta del Comune di Chiavari, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, per il periodo di tempo richiesto ed autorizzato e secondo le modalità/prescrizioni eventualmente impartite dalla Società di gestione.

Nel Piazzale possono essere effettuate attività tra cui (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- Movimentazione imbarcazioni con travel-lift, carrelli o gru;
- Riparazioni elettriche;
- Riparazione scafi in vetroresina;
- Riparazione scafi in legno;
- Pulizia imbarcazioni (escluso lavaggio carena);
- Manutenzione motori marini entro bordo e fuoribordo e attrezzature in genere.

3.2 Nel Piazzale possono essere effettuati piccoli lavori di manutenzione ordinaria che, tuttavia, devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. L'esecuzione degli interventi **non** deve prevedere l'uso di fiamme libere e/o attività che implicino temperature tali da innescare incendi;
2. Devono essere predisposti tutti gli accorgimenti intesi a garantire la più ampia tutela dell'ambiente, della sicurezza e salute pubblica;
3. Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
4. Al termine dei lavori le aree devono essere pulite e ne deve essere garantito il decoro e l'igiene;
5. Non è possibile alcun intervento di lavaggio delle carene (opera viva)
6. Alla società affidataria è consentito il deposito delle proprie attrezzature per il servizio di alaggio e varo (tacchi-invasature-cavalletti ect.)

Art. 4 APERTURA E CHIUSURA DEL PIAZZALE

Il piazzale deve sempre rimanere chiuso. Non è consentito l'accesso al pubblico, utenti e persone non autorizzate e comunque non incluse nell'istanza di accesso e sosta.

Il Piazzale è chiuso mediante cancello la cui apertura è demandata esclusivamente al personale della Società di gestione che è anche l'unica detentrica delle chiavi.

Le attività artigianali nel piazzale sono limitate ai giorni feriali incluso i giorni prefestivi ed il sabato. Eventuali deroghe devono essere richieste in forma scritta a Marina Chiavari che valuterà, a proprio insindacabile giudizio ed in via del tutto eccezionale, se concedere l'autorizzazione temporanea all'accesso del singolo richiedente anche in giorni festivi.

Le attività rumorose e scomode, che possano recare molestia agli utenti del porto ed al pubblico, non possono essere svolte il sabato e, nei rimanenti giorni feriali dei mesi compresi fra il 1° aprile ed il 30 settembre, prima delle ore 09:00 ed oltre le ore 18:00.

Il piazzale rimarrà aperto come segue:

- dalle ore 08:00 alle ore 18:00 nel periodo tra il 1° novembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo;
 - dalle ore 07:00 alle ore 20:00 nel periodo tra il 1° febbraio ed il 31 ottobre dell'anno in corso;
- contestualmente all'apertura e chiusura del cancello il personale della Società provvederà alla chiusura dell'erogazione idrica ed elettrica.

Art. 5 ELENCO ARTIGIANI AUTORIZZATI AD OPERARE NEL PIAZZALE

Per accedere all'interno del piazzale ogni singolo Artigiano deve obbligatoriamente essere preventivamente autorizzato da Marina Chiavari presentando apposita istanza (da inviarsi via email a info@marina-chiavari.it o consegnata a mano) denominata **“Richiesta iscrizione annuale elenco Artigiani autorizzati ad operare nel piazzale”** ove deve essere specificata l'attività che si intende svolgere, così come definita sulla visura camerale. Il modello di richiesta da utilizzarsi è pubblicato sul sito web:

www.marina-chiavari.it .

Non sarà autorizzato alcun artigiano che indichi nell'istanza un tipo di lavorazione non inclusa nella visura camerale ovvero che non rientri nelle lavorazioni di tipo navale/diportistico come da Codice ATECO e attinenti agli interventi artigianali realizzabili all'interno del piazzale. Le istanze saranno oggetto di esame da parte della Società di gestione e possono, ad insindacabile giudizio di questa, essere rifiutate.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla corresponsione della tariffa in vigore da parte del richiedente.

Tale importo include l'uso delle colonnine idriche ed elettriche del piazzale comprendendone i consumi; dà diritto ad ottenere il pass di ingresso in porto e a ricevere un contrassegno, artigiani, da tenere esposto sul proprio mezzo veicolare (autoveicolo o motociclo) ad evidenza dell'autorizzazione alla sosta esclusivamente presso gli stalli liberi di colore bianco del porto; permette di essere inserito nel sito web di Marina Chiavari in una sezione dedicata.

La Società di gestione redige, e mantiene aggiornato, un elenco cronologico numerato degli autorizzati e lo pubblica sul proprio sito web.

Copia dell'autorizzazione deve essere mantenuta disponibile per essere mostrata agli Organi ispettivi o al personale di Marina Chiavari che ne facesse richiesta.

L'autorizzazione ha validità annuale e, indipendentemente dalla data di rilascio, termina al 31 dicembre di ogni anno. Chi è già in possesso dell'autorizzazione deve pertanto presentare nuovamente l'istanza per ottenerne il rinnovo e provvedere alla relativa corresponsione.

Per poter essere inclusi nell'elenco degli Artigiani autorizzati, si deve presentare la seguente documentazione:

1. Visura camerale (massimo 6 mesi);
2. DURC massimo (3 mesi);
3. Copia iscrizione ex art. 68;
4. Fotocopia documento identità del titolare e/o Legale rappresentante;
5. Evidenza* registro carico e scarico rifiuti (per le attività che ne hanno l'obbligo) ovvero autocertificazione di non obbligo.

(*per evidenza deve intendersi fotocopia in carta semplice della prima pagina).

Art. 6 NORME DI SICUREZZA. ALLERTA METEO

Fermo restando ogni disposizione di Legge al riguardo, chiunque svolga attività artigianali all'interno del piazzale deve rispettare e conformarsi a quanto previsto dalle Leggi, Regolamenti, Ordinanze e dalle disposizioni delle Autorità competenti nonché nel Regolamento di esercizio ed uso del Porto oltre al presente Regolamento.

In caso di allerta meteo che preveda vento forte e/o mare agitato tale da rendere possibile anche il superamento della diga, il responsabile delle operazioni è tenuto a porre in essere ogni azione preventiva volta alla messa in sicurezza dell'imbarcazione, essendo autorizzato ad occupare, per il solo tempo relativo all'emergenza, qualunque area libera del piazzale.

La Società di gestione, per tutto il periodo di allerta in atto così come comunicato dagli Enti competenti, procederà automaticamente con la chiusura del cancello di accesso al piazzale, con il

conseguente divieto di ingresso a chiunque, in caso di ricezione di comunicazione di avviso meteorologico con livello di allertamento di colore **rosso**.

Art. 7 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALLE LAVORAZIONI

Ogni Artigiano autorizzato ad operare nel Piazzale, e che preveda la creazione di rifiuti, deve provvedere **direttamente ed autonomamente** al conferimento degli stessi ai sensi della normativa applicabile al proprio ciclo di produzione e secondo le Leggi in vigore.

Ogni imbarcazione collocata per lavori di manutenzione nel piazzale, potrà essere posizionata in funzione della lavorazione richiesta sopra ad un feltro, fornito, sistemato e ritirato al varo dalla società affidataria della movimentazione, la quale si impegnerà a tariffa concordata allo smaltimento.

E' assolutamente vietato depositare e/o scaricare, sia sul piazzale che in mare, qualsiasi tipo di rifiuto solido e/o liquido derivante da lavorazioni eseguite a bordo.

I cassonetti per la raccolta differenziata presenti all'interno dell'area portuale sono dedicati esclusivamente alla raccolta di rifiuti urbani come definiti dalla normativa in vigore.

Oltre ai succitati contenitori è presente, presso il Porto di Chiavari, un'isola ecologica chiusa con lucchetto e contenente i raccoglitori destinati alle batterie, filtri ed olii esausti classificati come rifiuti speciali. L'accesso ed utilizzo dell'isola ecologica è esclusivamente dedicato ai proprietari delle unità da diporto mentre i rifiuti speciali prodotti dall'Artigiano nel corso delle lavorazioni sulle unità devono essere da questo smaltiti ai sensi della normativa applicabile al ciclo di produzione dello stesso. Per questo motivo è vietato all'Artigiano accedere ed utilizzare l'isola ecologica così come è vietato dalla legge (Dlgs 3 aprile 2006 n°152 Testo Unico Ambiente. Articoli 192 e 255) l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Si ritiene opportuno rammentare in proposito che chiunque, in violazione delle disposizioni, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Ogni Artigiano produttore di rifiuti speciali deve quindi provvedere autonomamente alla raccolta e smaltimento degli stessi stipulando, nel caso, autonomi accordi/convenzioni con Ditte autorizzate al recupero, al trasporto ed al allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle proprie lavorazioni tenendone registrazione secondo normativa. Marina Chiavari è estranea a detto ciclo dal momento che le norme attualmente in vigore (D.Lgs. 03.04.06 n° 152 citato) pongono in capo al produttore ogni obbligo e responsabilità.

Nel caso in cui il personale di Marina Chiavari accerti che all'interno del piazzale o presso l'isola ecologica, sono presenti rifiuti speciali in stato di abbandono la Società informerà l'Autorità competente per le successive indagini, per l'individuazione dei responsabili (anche attraverso il sistema di videosorveglianza collegato con la Sala Operativa della Polizia Municipale) e per la comminazione delle previste sanzioni amministrative e/o penali.

Art. 8 ORGANIZZAZIONE EVENTI

Ogni Artigiano/Responsabile delle operazioni/Società affidataria si impegna a collaborare con Marina Chiavari e con l'Ente concessionario in caso di organizzazione di eventi nel piazzale, o in una sua porzione, rendendo disponibile l'area necessaria.

Art. 9 GARANZIE ASSICURATIVE

Ogni Artigiano o Società che svolge servizi (manutenzioni, movimentazioni, lavoro cantieristico, intaccaggio, etc ..) nell'ambito del piazzale, ha l'obbligo di stipulare, con primaria compagnia assicurativa, una polizza per :

1. Responsabilità civile, inclusi danni professionali, con l'estensione all'oggetto di lavorazione;

2. R.C. operai (RCO);
3. R.C.T.;

Ogni Armatore o Proprietario che esegue lavori nel piazzale dovrà rilasciare la rinuncia alla rivalsa da incendio nei confronti della Società di gestione.

Art. 10 DIVIETI

1. E' vietato posizionare l'imbarcazione in modo tale che abbia a sporgere fuori delle delimitazioni fisiche del piazzale (recinzioni).
2. E' vietato collocare imbarcazioni in posizione tale da non permettere il rapido accesso ai chiusini delle vasche di raccolta acque prima pioggia posti nella zona Sud del piazzale; la Società affidataria si impegna a tenere sgombre le aree ove siano presenti tombini, pozzetti di scarico, locali o impianti di servizio comuni ecc.
3. E' vietato l'accesso e la sosta di qualsiasi auto e motoveicolo (ad eccezione del transito dei mezzi meccanici della Società affidataria necessari alla movimentazione delle imbarcazioni). .
4. E' vietato il deposito di materiali e di qualunque attrezzatura che non sia funzionale e strettamente connessa con la sosta a terra dell'imbarcazione. (escluso le attrezzature della società affidataria)

N.B. a parziale deroga del presente articolo è consentito all'artigiano, al fine di evitare il trasporto quotidiano di tale attrezzatura, lasciare all'interno del piazzale la propria scala per l'accesso all'imbarcazione. Al termine di ogni giornata la scala dovrà essere riposta presso la "fascia di rispetto" e non dovrà mai essere lasciata appoggiata all'imbarcazione dopo l'ora di chiusura del piazzale. E' esclusa qualsiasi forma di utilizzazione quale deposito. **Marina Chiavari non è responsabile in alcun caso della custodia delle scale succitate e non risponde di eventuali furti e/o danneggiamenti del bene in questione.**

5. E' vietato utilizzare macchinari, impianti, attrezzature di proprietà di Marina Chiavari fatto salvo l'uso delle colonnine idriche ed elettriche. Il collegamento alle prese per l'energia elettrica deve essere effettuato esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.
6. E' vietato ogni intervento e/o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua o di altri servizi. Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica (pistola). L'utilizzatore è responsabile del buon uso della propria presa elettrica e idrica di attacco e del relativo cavo o tubo flessibile, che non dovrà creare alcun intralcio.
7. **E' fatto assoluto divieto a chiunque di rimanere a bordo dell'imbarcazione oltre l'orario di chiusura del piazzale**
8. E' vietato impiegare apparecchiature, materiali e strumenteria elettrica (ivi compresi scale, cavi di alimentazione e connessioni delle prolunghe) non conformi alle vigenti normative in materia di infortunistica sul lavoro.
9. Sono vietate le operazioni di verniciatura a spruzzo al fine di evitare danni alle imbarcazioni, a terzi ed all'utenza in genere.
10. E' vietato eseguire lavaggi delle sentine delle imbarcazioni.
11. E' vietato eseguire rifornimento di carburante a mezzo di autobotte o altro.
12. Sono in ogni caso vietate le attività di trasformazione di materie prime, lo stazionamento di container e le attività considerate insalubri ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie elencate dal D.M. n. 59/1994 nonché quelle incompatibili con la legislazione vigente.
13. E' vietato accedere al piazzale **in caso di Allerta meteo Rossa**

Art. 11 FACOLTA' DEI PROPRIETARI DELLE IMBARCAZIONI DI ESEGUIRE LAVORI IN AUTONOMIA

Fermo restando l'applicazione di ogni articolo del presente Regolamento, è concessa al Proprietario di una **imbarcazione non superiore a 12 metri f.t.** la facoltà di eseguire in completa autonomia **le sole manutenzioni di tipo ordinario come definite in premessa**. In questo caso il richiedente assume, per quanto consta nel presente Regolamento, la figura di Responsabile delle Operazioni (R.O.).

Tale facoltà è concessa per lavorazioni da eseguirsi **esclusivamente sulla propria unità** e la cui durata massima della sosta in Piazzale non superi i 15 giorni consecutivi non rinnovabili (escluso giorni festivi e fatto salvo eventuali proroghe eccezionali che la Società di gestione potrà valutare a seguito di apposita richiesta scritta). Trascorso tale termine l'imbarcazione deve essere riportata presso il proprio posto di ormeggio ovvero trasferita in altro luogo esterno al porto di Chiavari. In caso contrario la Società Marina Chiavari Srl è autorizzata ad applicare una penale pari al doppio della tariffa prevista dalla Delibera del

Comune di Chiavari per i primi 3 giorni oltre la data di fine autorizzazione, e pari al triplo per ogni successivo singolo giorno di sosta dell'imbarcazione.

Il Proprietario, se in accordo con un artigiano autorizzato, può inoltre presentare istanza di accesso e sosta in Zona F-D-E per effettuare lavori in autonomia anche per imbarcazioni superiori a 12 metri f.t.; tale richiesta, per essere presa in esame, deve essere obbligatoriamente controfirmata da un artigiano autorizzato che assume così il ruolo di Responsabile delle Operazioni (R.O.). Anche in questo caso deve essere preventivamente presentata l'istanza alla Società di Gestione mediante il previsto modulo. Marina Chiavari si riserva comunque di negare l'autorizzazione a proprio insindacabile giudizio.

Il Proprietario dell'imbarcazione, quando autorizzato, risponde di ogni danno eventualmente commesso e corrisponde, direttamente a Marina Chiavari, la tariffa prevista dalla Delibera del Comune di Chiavari. E' a suo esclusivo carico e sotto la sua completa responsabilità, ai sensi del presente articolo, il conferimento e smaltimento dei rifiuti prodotti.

E' esclusa qualsiasi forma di utilizzazione del piazzale quale deposito

Il presente articolo si applica, fatte salve tutte le disposizioni di Legge in materia (272/99; etc.) anche ai proprietari di unità da pesca, a prescindere dalla lunghezza o che siano titolari di ormeggio nel porto di Chiavari.

Art. 12 MOVIMENTAZIONI NEL PIAZZALE

Le movimentazioni delle imbarcazioni all'interno del piazzale, la loro sistemazione e messa in sicurezza dopo l'alaggio (su tacchi, cavalletti o invasature), devono essere eseguite dalla Società affidataria, con propri mezzi e personale specializzato nel rispetto della normativa in vigore e sotto la sua totale responsabilità. Si rimanda a tal fine al Capo II, articolo 12 del Regolamento di Sicurezza del Porto emesso dall'Autorità Marittima. La Società affidataria, purchè regolarmente autorizzata dal punto di vista demaniale marittimo ex articolo 45 bis del codice della Navigazione, deve tenere aggiornato apposito registro con l'indicazione dei mezzi di cui venga detenuta la disponibilità con annotate le relative certificazioni e scadenze.

La movimentazione di imbarcazioni nel Piazzale è consentita esclusivamente con carrelli o invasature gommate e con veicoli idonei al loro rimorchio e di adeguata potenza.

Nel caso di operazioni di movimentazione per l'ingresso nel piazzale che interessino la viabilità portuale e che possano comportare o richiedano la temporanea ma prolungata chiusura della stessa, la Società affidataria dovrà informare la locale Autorità Marittima ed attenersi alle disposizioni da questa impartite sia con il Regolamento di sicurezza che con ogni ulteriore misura la Capitaneria di Porto intenda prescrivere.

Art. 13 DURATA DELLA SOSTA NEL PIAZZALE. PENALI

La durata massima della sosta per lavorazioni sul Piazzale di una imbarcazione è così disciplinata:

- 1) 30 giorni prorogabili nel periodo compreso fra il 1° Ottobre ed il 28 (o 29) febbraio di ogni anno;
- 2) 10 giorni **lavorativi** nel periodo compreso fra il 1° Marzo ed il 30 settembre di ogni anno.

Trascorsi i termini di cui ai punti 1) e 2) l'imbarcazione dovrà essere riportata presso il proprio posto di ormeggio ovvero trasferita in altra area portuale.

In caso contrario la Società affidataria è autorizzata, previa comunicazione e-mail al responsabile delle operazioni, all'eventuale spostamento all'interno del Porto di Chiavari, dell'imbarcazione/natante addebitandone i relativi costi al proprietario e la Società di gestione è autorizzata ad applicare una penale pari al doppio della tariffa prevista dalla delibera del Comune di Chiavari per i primi 3 giorni oltre la data di fine autorizzazione e pari al triplo della tariffa per ogni successivo singolo giorno di sosta dell'imbarcazione.

Art. 14 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA SOSTA

Il Proprietario dell'imbarcazione in sosta nel piazzale è colui che deve presentare l'istanza e che deve corrispondere direttamente, alla Società Marina Chiavari la tariffa prevista dall'apposita delibera comunale. La tariffa si calcolerà sulla superficie occupata dall'imbarcazione e le misure dell'unità verranno maggiorate, in lunghezza e larghezza, di **mt.0,5** per quelle fino a mtl.8 e di **mt.1** per quelle di lunghezza superiore. Il pagamento dovrà essere effettuato presso gli Uffici della Direzione (**Marina Chiavari**) entro la fine dei lavori, o coincidente con la movimentazione in uscita dal piazzale dell'imbarcazione. In ogni modo, l'imbarcazione non potrà essere spostata senza il relativo pagamento avvenuto; in caso contrario sarà responsabilità della Società affidataria per la movimentazione e/o della ditta incaricata dei lavori il mancato pagamento della relativa sosta. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario, deve essere ricevuta copia della disposizione, prima della data di movimentazione.

Art. 15 RESPONSABILITA'

Marina Chiavari non è responsabile in alcun caso della sosta, della custodia e del deposito delle imbarcazioni in sosta nel Piazzale e del loro posizionamento. La Società non risponde di eventuali furti, rapine, danneggiamenti, atti vandalici, danni derivanti da agenti atmosferici o eventi straordinari di ogni tipo e di infortuni a persone che dovessero verificarsi all'interno del piazzale.

Chiunque si trovi all'interno del piazzale è tenuto al rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. Viceversa non può essere invocata alcuna responsabilità della Società di gestione in caso di violazione del presente regolamento da parte di terzi, diverso dal personale o dagli incaricati del cui operato Marina Chiavari debba rispondere. Chiunque, appositamente autorizzato, acceda al piazzale è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del Regolamento e, in particolare, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia, di sicurezza portuale e stradale, nonché delle disposizioni di Marina Chiavari.

Marina Chiavari non risponde di furti di imbarcazioni, dotazioni e/o altri beni o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito del Porto causato da persone che non siano loro dipendenti o da cose ed animali non di loro proprietà. Marina Chiavari non risponde dei danni arrecati alle unità o a persone da avverse condizioni meteo, atti di sabotaggio e vandalici, eventi di forza maggiore. Resta inoltre stabilito che la Società di gestione è manlevata da qualsiasi azione, danno, molestia o azione di rivalsa per qualunque tipo di incidente dovesse occorrere a persona e/o cosa nell'espletamento delle lavorazioni all'interno del piazzale.

Art. 16 CRITERI INTEGRATIVI IN ORDINE DI PRIORITA'

La sosta in Piazzale è permessa, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, a chiunque ne faccia richiesta. In caso di più richieste concomitanti la Società darà la precedenza, in ordine decrescente, a chi:

1. Abbia presentato prima, in ordine cronologico, l'istanza di sosta del presente Regolamento;
2. Abbia la sede, legale o operativa, all'interno del porto di Chiavari;
3. Abbia la sede, legale, operativa o la residenza all'interno del Comune di Chiavari;
4. Abbia la sede, legale, o operativa o la residenza all'esterno del Porto e del Comune di Chiavari.

Art. 17 SANZIONI E REVOCA AUTORIZZAZIONE

Ferme restando le attribuzioni degli organi pubblici competenti e di polizia, le eventuali inosservanze, ove rilevate e contestate dal personale incaricato dalla Società (munito di specifica divisa ovvero di idoneo mezzo di riconoscimento), potranno essere segnalate alle Autorità. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalle competenti Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, la Società potrà inoltre adottare provvedimenti particolari ivi compresa la revoca dell'autorizzazione o l'allontanamento definitivo dei responsabili, salvo il risarcimento dei danni derivanti alla Società di gestione.

Marina Chiavari potrà procedere alla revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) Se l'artigiano risulti moroso nei pagamenti verso la Società di gestione;
- b) Abbia ripetutamente violato il presente Regolamento o ogni altra disposizione di Legge;
- c) Abbia arrecato danni al Piazzale e/o non abbia tempestivamente proceduto al ripristino;
- d) Non vi sia rispondenza fra i dati dell'istanza e le reali lavorazioni;
- e) In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Qualunque Artigiano non in possesso di autorizzazione non può accedere all'interno del piazzale. Nel caso venisse segnalata la presenza durante i controlli del personale della Società di gestione, sarà allontanato e perderà automaticamente il diritto ad ottenere l'eventuale autorizzazione ad operare nel piazzale per l'anno solare in corso.

Fatto salvo le visite/ispezioni da parte delle Autorità competenti (ASL; INAIL; ARPAL; Polizia Municipale; etc) il personale di Marina Chiavari effettuerà controlli giornalieri per verificare la rispondenza dell'imbarcazione con quella di cui alla richiesta dello spazio occupato e dei giorni effettivi di sosta, del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento. Il responsabile delle Operazioni e l'artigiano si impegnano a collaborare fornendo con immediatezza ogni informazione e/o documento dietro semplice richiesta da parte del personale dipendente di Marina Chiavari.

Art. 18 CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Genova.

Il presente Regolamento sostituisce ed annulla ogni precedente documento in uso.

Allegato: Planimetria Area F- D- E

Chiavari, 02.01.2021